

REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

La “Legge di Bilancio 2023” ha introdotto una sanatoria delle violazioni formali commesse sino al 31/10/2022. Si esamina la disciplina anche alla luce della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E/2023.

Informativa n.	14/2023
Riferimenti normativi	Legge n. 197 del 29/12/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022, c.d. “Legge di Bilancio 2023” Circolare Agenzia Entrate n. 2/E/2023 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 27629/2023



La “Legge di Bilancio 2023”, come indicato nell’Informativa Unistudio n. 8/2023, ha introdotto una sanatoria delle violazioni formali commesse sino al 30/10/2022.

L’Agenzia delle Entrate con apposito Provvedimento e con la C.M. n. 2/E/2023 ha fornito alcuni chiarimenti sul tema, necessari per permettere l’esame degli elementi essenziali della regolarizzazione delle violazioni formali, che di seguito proponiamo.

Ambito soggettivo

Possono avvalersi della regolarizzazione la generalità dei contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica in relazione alle violazioni formali commesse in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.

Ambito oggettivo

È possibile regolarizzare le violazioni formali ossia le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, **commesse fino al 31/10/2022**, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta.

Si tratta delle violazioni per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale calcolare la sanzione.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano tra le violazioni definibili:

- l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA; tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
- l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;
- l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio o variazione dell’attività;
- l’erronea compilazione della dichiarazione di intento che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
- l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;
- l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
- l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode; tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- la mancata iscrizione al VIES.

Dalla regolarizzazione sono escluse:

1. le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi all’1/1/2023;
2. le violazioni in tema di quadro RW;
3. le violazioni formali relative a comparti impositivi diversi dalle imposte sui redditi e dall’IVA come ad esempio l’imposta di registro.

La regolarizzazione non può, inoltre, essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Versamenti e adempimenti per sanare le violazioni

Le violazioni formali sono regolarizzate con:

1. il versamento di una somma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d'imposta (anni dal 2017 al 2022, ma solo fino al 30/10/2022) cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31/03/2023 e la seconda entro il 31/03/2024. È possibile versare in un'unica rata entro il 31/03/2023;
2. il versamento dovrà avvenire tramite modello F24:
 - ✓ indicando il codice tributo: **"TF44"** denominato "REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022" e l'anno di regolarizzazione (quindi in tutto cinque righe, una per ogni anno);
 - ✓ l'F24 quietanzato dovrà poi essere conservato ed esibito in caso di verifica, per la copertura delle violazioni già sanate;
3. la rimozione delle irregolarità od omissioni. La rimozione non va effettuata quando non sia possibile.

Un esempio di rimozione evitabile è rappresentato dall'errata applicazione del reverse charge perché non risulta possibile farlo senza alterare i registri IVA. Diversamente, gli elenchi Intrastat errati vanno ripresentati. Le irregolarità devono essere rimosse entro il termine di versamento della seconda rata ossia entro il 31/03/2024.

Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine, non inferiore a 30 giorni, fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Si ricorda che il c.d. "Decreto Fiscale 2018" aveva già previsto una sanatoria delle violazioni formali commesse fino al 24/10/2018. Pertanto, coloro che ne hanno usufruito per l'anno 2018 (fino al 24/10/2018) e intendano "sanare" anche gli ultimi due mesi dell'anno 2018, dovranno procedere con un nuovo versamento di 200,00 euro con riferimento al periodo di imposta 2018.

Cordiali saluti.